**COMUNE DI ORISTANO**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

REP. \_\_\_\_\_\_

SCHEMA

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI ORISTANO E LA FONDAZIONE ORISTANO AVENTE AD OGGETTO GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO GESTIONE DEL MUSEO “ANTIQUARIUM ARBORENSE” E DEL PROGETTO INTEGRATO MUSEO, TORRI, ARCHIVIO STORICO E PINACOTECA COMUNALE – LR 14/2006, art. 21.**

L’anno 2021 (dumilaventi), il giorno \_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Oristano

**TRA**

Il Comune di Oristano, di seguito denominato Comune, in persona dell’**Ing. Giuseppe Pinna**, Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano, incaricato con provvedimento del Segretario generale prot. n. ……….. del ……………., nominato con Decreto Sindacale nr. 59 del 21.12.2018, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, la quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 69 del vigente Statuto – C.F.00052090958

**E**

La Fondazione Oristano, con sede legale in Oristano, Piazza Eleonora d’Arborea n. 44, di seguito denominata Fondazione, C.F./P.IVA 01096000953, nella persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**PREMESSO**

* che il Comune di Oristano ha inteso procedere alla creazione di una gestione integrata dei servizi culturali e di promozione culturale e turistica della Città, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e della destinazione turistica; al potenziamento dell’offerta culturale e turistica e allo svolgimento di attività in favore della collettività;
* che per separare le funzioni di indirizzo e controllo, da quelle di gestione e attuazione, l’Amministrazione comunale ha previsto di affidare ad un organismo distinto da essa la predetta funzione;
* che a tale fine il Consiglio comunale con deliberazione n. 38 del 26.06.2019 ha individuato il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione e pertanto ha autorizzato le modifiche dello statuto della propria Fondazione Sa Sartiglia, che a seguito di tale modifica ha assunto il nome di Fondazione Oristano, ridisegnando il perimetro delle sue finalità e dotandola degli strumenti tecnici e patrimoniali al fine di valorizzare e promuovere il patrimonio materiale e immateriale e più in generale le tematiche culturali e turistiche della Città di Oristano e del suo territorio;
* che lo statuto della Fondazione Oristano così come modificato risulta pertanto conforme alle finalità di pubblica urtilità perseguite dal Comune di Oristano e coerente con la natura di organismo di diritto privato che assume funzioni di diritto pubblico per quanto riguarda l’attività strumentale svolta per conto dell’Ente, con l’obiettivo di soddisfare specifiche esigenze di carattere generale, aventi carattere non industriale o commerciale per il raggiungimento di un miglior servizio qualitativo e quantitativo da offrire all’utenza;
* che in data 27 giugno 2019 il Consiglio Generale della Fondazione, innanzi al Notaio Dottor Luigi Ianni, notaio in Oristano, ha proceduto ad approvare definitivamente le modifiche statutarie approvate dal consiglio comunale;
* che con delibera della Giunta comunale n. 137 del 02.07.2019 sono stati dati indirizzi al dirigente per l’affidamento alla Fondazione Oristano, partecipata in controllo del Comune, dei servizi culturali e di promozione culturale e turistica e nello specifico del Servizio di gestione del Museo Antiquarium Arborense e del Progetto integrato Museo, Torri, Archivio storico e Pinacoteca comunale, mediante successiva approvazione di apposito capitolato d’oneri e correlato contratto di servizio;
* che con Determinazione n. 733 del 03.07.2019 avente per oggetto «Gestione integrata dei servizi culturali. “Affidamento gestione del Museo Antiquarium Arborense e del Progetto Integrato Museo, Torri, Archivio Storico e Pinacoteca comunale - L.R 14/2006, art. 21”. Approvazione capitolato tecnico e bozza contratto di servizio», è stato disposto l’affidamento del servizio in oggetto alla Fondazione Oristano secondo quanto previsto nello stesso capitolato e a decorrere dal 04.07.2019 e fino al 03.07.2020;
* che con contratto di servizio Rep. 63/2019 del 04/07/2019 tra il Comune di Oristano e la Fondazione di Oristano è stata affidata la gestione del Museo “Antiquarium Arborense e del progetto integrato museo, torri, archivio storico e Pinacoteca comunale (L.r. 1472006, art. 21) alla Fondazione Oristano per il periodo dal 04.07.2019 al 03.07.2020;
* che con provvedimento del Segretario Generale dell’Ente, dr. Giovanni Mario Basolu, prot. n. ………….. del ………………….., è stato confermato in capo al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, Dr. Ing. Giuseppe Pinna, l’incarico per la trattazione del procedimento relativo alla gestione integrata del Museo, Archivio, Torri e Pinacoteca e di tutti gli atti diretti e indiretti conseguenti, come già disposto con precedente provvedimento prot. n. 34975 del 27.06.2019 e prot. n. 35073 del 18.05.2020;
* che con determinazione n. 724 del 30.06.2020 è stata disposta la ripetizione dell’affidamento del servizio “Gestione del Museo Antiquarium Arborense e del Progetto Integrato Museo, Torri, Archivio Storico e Pinacoteca comunale - L.R 14/2006, art. 21” in favore della Fondazione Oristano, agli stessi patti e condizioni del capitolato tecnico approvato con la succitata determinazione n. 733/2019 e del contratto di servizio Rep. 63/2019, e con decorrenza dal 04.07.2020 e scadenza il 03.07.2021;
* che con determinazione n. …. del ………..è stata disposta la ripetizione del servizio “Gestione del Museo Antiquarium Arborense e del Progetto Integrato Museo, Torri, Archivio Storico e Pinacoteca comunale - L.R 14/2006, art. 21” in favore della Fondazione Oristano, agli stessi patti e condizioni del capitolato tecnico approvato con la succitata determinazione n. 733/2019 e del contratto di servizio Rep. 63/2019, e con decorrenza dal 04.07.2021 e scadenza il 03.07.2022;
* che la RAS ha confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli Enti Locali ex L.R n. 14/2008, per assicurare la continuità dei servizi in argomento per il triennio 2020/2022 e nello specifico del progetto integrato di gestione del MuseoAntiquarium Arborense, delle Torri, della Pinacoteca comunale e dell’Archivio Storico;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – Premessa**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile**

L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente contratto e regolata dalle:

* clausole del presente contratto e di relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
* disposizioni normative comunque vigenti in materia di beni culturali, della legge regionale n. 14/2006 nonché quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
* disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate;

**Art. 3 - Oggetto del contratto**

Oggetto del presente Contratto è lo svolgimento da parte della FONDAZIONE ORISTANO, partecipata in controllo del Comune di Oristano, del Servizio di “Gestione del Museo Antiquarium Arborense e del Progetto Integrato Museo, Torri, Archivio storico e Pinacoteca comunale, come meglio specificato nel capitolato tecnico sopra richiamato.

**Art. 4 - Finalità del contratto**

Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché gli obblighi di pubblico servizio intercorrenti fra il Comune e la Fondazione, oltre ai livelli ed agli standard di servizio da garantire all’utenza, nonché gli strumenti di verifica e controllo, come definiti al successivo art. 10, ciò anche al fine di garantire l’autonomia gestionale della Fondazione e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune relativi all’erogazione dei servizi;

Nel corso della durata del contratto le parti potranno negoziare l’affidamento di ulteriori servizi, o l’attivazione di servizi non regolati dal presente contratto, purché direttamente e funzionalmente connessi al servizio principale affidato, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici e/o integrazioni al presente contratto, valutando inoltre se gli ulteriori servizi richiedano una specifica definizione dei risultati da conseguire.

**Art. 5 – Durata**

La durata del presente contratto è prevista in mesi **12 con decorrenza dalla data del 04.07.2021 e con scadenza il 03.07.2022,** con possibilità di ripetizione del servizio disposta con apposito atto.

**Art. 6 – Affidamento e consegna dei beni**

Al fine del conseguimento degli scopi che le parti intendono perseguire con la stipula del presente contratto di servizio, come meglio indicati nelle premesse e nel precedente articolo 3, il Comune di Oristano affida in uso alla Fondazione, che accetta e subentra nella detenzione o nel possesso, i beni immobili individuate e descritti nel verbale di consegna redatto in contraddittorio con l’Amministrazione comunale.

Le parti si danno reciprocamente atto che, al fine di garantire un coordinamento efficace dei servizi culturali, la Fondazione subentra all’Amministrazione comunale, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, in tutti i rapporti attivi e passivi con gli altri titolari o gestori dei servizi e dei beni culturali.

Gli effetti del presente articolo rispetto ai singoli beni che saranno conferiti alla Fondazione nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge decorreranno dalla data dell’effettiva presa in carico risultante dal verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

**Art. 7 - Modalità di effettuazione dei servizi e risorse umane**

La Fondazione Oristano è tenuta a svolgere il servizio con proprio personale e con mezzi adeguati. Relativamente al servizio di Gestione del Museo Antiquarium Arborense e del Progetto Integrato Museo, Torri, Archivio storico e Pinacoteca comunale, mantenendo I livelli occupazionali del precedente contratto.

L’organizzazione dei servizi richiesti dovrà essere espletata da parte della Fondazione sulla base di quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale e da quanto previsto nel capitolato tecnico. La Fondazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell’espletamento del servizio ha in ogni caso l’obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme la Fondazione sarà ritenuta unico responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati nel presente contratto.

L’Amministrazione comunale resta estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra il personale impiegato dalla Fondazione e la Fondazione stessa, così come non si potrà porre a carico dell’Amministrazione comunale la prosecuzione dei rapporti di lavoro o di incarico con detto personale alla conclusione dell’affidamento, per qualsiasi causa verificatasi salvo quanto contenuto nelle norme di legge a tutela del personale dipendente.

Salva la esclusiva responsabilità della Fondazione nei confronti del Comune di Oristano, la stessa potrà stipulare per l’espletamento delle attività di cui al precedente articolo 3, contratti di appalto di opere, di forniture, di servizi, conferire incarichi, nel rispetto della normativa vigente e di apposito regolamento per l’acquisizione di beni e servizi. In ogni caso i predetti affidamenti non costituiscono sub affidamenti o cessione di contratto e la Fondazione è direttamente responsabile nei confronti del Comune in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, così come il Comune rimarrà estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra la contratti di appalto è trasmessa al Comune.

La Fondazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell’espletamento del servizi ha in ogni caso l’obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme la Fondazione sarà ritenuta unica responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati nel presente contratto.

**Art. 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e mobile**

La Fondazione Oristano è responsabile delle attività di manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili che si rendano necessari per le esigenze di espletamento dei servizi affidati con il presente contratto, o per adeguamento agli obblighi di legge.

L’onere per gli interventi di manutenzione straordinaria è invece a carico del Comune.

Per gli interventi di somma urgenza e di natura straordinaria, necessari al fine di preservare i beni e garantire l’espletamento dei servizi, la Fondazione dovrà tempestivamente, e comunque non oltre le 48 ore dalla constatazione, informare il Comune.

Relativamente alle utenze di funzionamento delle strutture la Fondazione provvederà al rimborso delle spese anticipate dal Comune e/o alla voltura delle utenze.

**Art. 9 – Gestione e cura delle collezioni**

La Fondazione Oristano si impegna a garantire, in stretta collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di CA-OR, la conservazione, la gestione, la cura, la registrazione e la documentazione dei beni culturali di proprietà del Comune e di quelli dallo Stato conferiti in concessione al Comune, quali desunti dagli elenchi, già predisposti o che saranno redatti congiuntamente all’Amministrazione comunale.

La Fondazione ha l’obbligo di redigere, entro 3 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, una Relazione generale annuale nella quale sia data notizia dello stato di conservazione dei beni, degli incrementi patrimoniali, degli eventuali interventi di restauro e manutenzione effettuati e delle relative autorizzazioni ai sensi del D. Lgs 42/2004.

La Fondazione è tenuta al rispetto di tutti i vincoli modali accessori ai contratti, alle concessioni, alle donazioni, legati e eredità in forza dei quali i beni sono pervenuti al Comune di Oristano.

La Fondazione si impegna ad informare senza indugio il Comune di Oristano delle necessità di ordine straordinario volte a garantire la conservazione e la sicurezza delle collezioni e dei beni conferiti in uso, unitamente alle misure da prendere per eliminare o ridurre eventuali rischi.

**Art. 10 – Gestione integrata dei servizi per il pubblico**

La Fondazione Oristano nell’espletamento delle attività di gestione integrata dei servizi e dei beni culturali ed in particolare del servizio di Gestione del Archivio storico e Pinacoteca comunale, deve garantire direttamente, oppure avvalendosi di terzi ai sensi del precedente art. 7, le seguenti attività per la gestione dei servizi culturali:

1. apertura, chiusura, sorveglianza e custodia delle strutture comunali affidate
2. accoglienza e biglietteria
3. assistenza e informazioni al pubblico
4. assistenza alla fruizione del Centro Internazionale di Civiltà Egee
5. visite guidate interne ed esterne
6. attività di inventariazione e catalogazione delle opere e dei documenti
7. libreria, riproduzione di arte e oggettistica, attività editorial
8. promozione del bene museale e di iniziative didattiche e culturali
9. gestione Archivio storico comunale
10. promozione e comunicazione culturale
11. gestione dei laboratori per attività didattiche c/o il Museo, gli Istituti scolastici, l’Archivio Storico e la Pinacoteca
12. collaborazione con le Università di Cagliari, Sassari e del Consorzio di Promozione degli Studi Universitari di Oristano
13. organizzazione e assistenza nell’organizzazione di convegni, mostre, eventi e iniziative culturali
14. realizzazione di attività integrative pertinenti o comunque a supporto delle attività principali
15. attività di merchandising
16. pulizia dei locali, degli arredi e delle attrezzature
17. manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature

**Art. 11 – Corrispettivi, Tariffe e Altre Entrate**

Il corrispettivo complessivo annuale dovuto dal Comune di Oristano alla Fondazione Oristano per il pieno e perfetto adempimento del contratto inerente la gestione del Museo Antiquarium Arborense e del Progetto integrato Museo, Torri, Archivio storico e Pinacoteca comunale dal 4 luglio 2021 al 3 luglio 2022 è fissato in € 488.726,00 di cui € 470.117,00 esenti iva per le spese di personale e € 18.609,00 comprensivi di iva per le spese generali e I costi di gestione. Il suddetto importo contrattuale è finanziato per € 319.876,76 dalla RAS ai sensi dell’art. 21 della L.R. 14/2006.

Il corrispettivo suddetto dovuto dal Comune di Oristano alla Fondazione Oristano verrà pagato mensilmente a presentazione di regolare documentazione contabile/rendicontazione spese sostenute.

Il responsabile del procedimento ai fini della regolarità valuterà anche il report delle prestazioni effettuate, consistente nell’indicazione degli indicatori quantitativi e qualitativi dei servizi trimestralmente resi.

Gli introiti della vendita dei biglietti sono a totale beneficio della Fondazione che ha il vincolo di riutilizzarli per le finalità di cui al presente contratto.

Le altre entrate derivanti dalla vendita del bookshop e dall’eventuale del punto ristoro sono a totale beneficio della Fondazione così come le entrate derivanti dall’organizzazione delle visite guidate esterne.

**Art. 12 – Modalità di gestione dei servizi**

Con riferimento alla gestione dei beni culturali di cui al precedente art. 3, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, sono a carico della Fondazione tutti gli oneri connessi alla gestione dei suddetti beni.

La Fondazione garantisce la continuità e l’universalità del servizio oggetto del presente contratto, impegnandosi a rimuovere le barriere fisiche e culturali che limitino, sotto tutti i punti di vista, l’accessibilità fisica e culturale ai musei e ai luoghi indicati nel precedente art. 3 e che ostacolino la fruizione dei servizi e dei beni culturali, museali e turistici affidati ai sensi del presente contratto.

Pertanto i servizi oggetto del presente contratto costituiscono attività di interesse pubblico, sono regolati in conformità delle vigenti disposizioni pubblicistiche e di settore e, per quanto non diversamente disposto, dalle norme civilistiche.

**Art. 13 – Impegni e obblighi della Fondazione**

La Fondazione Oristano si impegna a garantire quanto previsto nel capitolato d’oneri approvato con la succitata determinazione 733/2019 e allegato al presente atto, e pertanto essa è obbligata a:

* eseguire i servizi di cui all’art. 1 del capitolato tecnico nella scrupolosa osservanza dello stesso e di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la gestione degli istituti della cultura, in ogni caso osservando le indicazioni che potranno essere impartite dai diversi Direttori/Curatori delle strutture affidate di cui al precedente art. 3 e dall’Amministrazione comunale.
* garantire la continuità dei rapporti di lavoro attualmente in essere secondo quanto previsto dal Ccnl adottato;
* far osservare ai propri dipendenti gli orari di apertura e di chiusura che verranno fissati dall’Amministrazione e a provvedere alle operazioni di apertura e chiusura delle diverse strutture affidate con eventuale disinserimento e inserimento del sistema di allarme;
* fornire all’ufficio cultura del Comune, prima dell’avvio del servizio, l’elenco completo e le generalità del personale impiegato nonché del referente della Fondazione con funzioni di raccordo con il Comune e i Direttori/Curatori delle diverse strutture assegnate;
* provvedere a propria esclusiva cura e spese al pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o a quelle che venissero in seguito emanate in materia;
* assicurare l’immediata sostituzione di personale eventualmente assente o di personale impiegato qualora risultasse inidoneo allo svolgimento dei servizi previsti dal capitolato con altro personale dotato di idonea qualifica ed esperienza professionale;
* comunicare tempestivamente all’ufficio cultura i nominativi di eventuali sostituti allegando la dichiarazione del possesso dei requisiti dello stesso;
* far fronte a proprio carico alle spese di manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature e delle spese di pulizie dei locali e delle relative utenze;
* dell’offerta dei servizi al pubblico.

A tale fine la Fondazione dovrà presentare una relazione trimestrale sui servizi espletati;

* adottare, entro 120 giorni dalla stipula del presente contratto, una carta dei servizi, ai sensi della normativa vigente, che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comune di Oristano.
* promuovere i servizi e le attività al fine di favorire la partecipazione del pubblico e la più ampia conoscenza del patrimonio culturale affidato ai sensi del presente accordo.
* tenere una contabilità analitica per centri di costo, accessibile a richiesta dell’Amministrazione.

Nei rapporti con i visitatori e con il pubblico la Fondazione si impegna a far si che il proprio personale mantenga un comportamento cortese e rispettoso e a fornire ai propri addetti indicazioni sul vestiario e/o adeguate divise e cartellini di riconoscimento da portare in modo visibile.

La Fondazione ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, nonché delle norme vigenti, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi.

**Art. 14 - Obblighi del Comune**

Il Comune di Oristano si impegna a consegnare alla Fondazione Oristano i beni immobili, gli arredi, le collezioni e gli altri beni culturali necessari per l’espletamento dei servizi affidati con il presente contratto.

Il Comune si impegna altresì a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte della Fondazione, con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.

L’obbligo di cooperazione di cui al comma 2, si estrinseca in particolare:

* nel trasmettere tempestivamente alla Fondazione la documentazione di cui lo stesso sia eventualmente in possesso e che riguardi i servizi;
* nel consentire il più ampio ed agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune, nel rispetto delle vigenti normative, anche in materia di privacy;
* nell’assicurare alla Fondazione la collaborazione degli Uffici e servizi comunali competenti;
* nel dare collaborazione con i propri Uffici amministrativi, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**Art. 15 - Rapporti economico-finanziari**

I rapporti economico-finanziari tra il Comune di Oristano e la Fondazione Oristano sono disciplinati, oltre che dal presente contratto di servizio, anche dalle vigenti clausole statutarie e da eventuali patti parasociali, oltre che dalle norme civilistiche e dalle disposizioni speciali di settore.

**Art. 16 - Attività di vigilanza e controllo del servizio**

Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e controllo sui servizi e sui ben culturali e sulle attività a garanzia degli interessi dell’intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dell’attività culturale locale.

Il controllo sull’espletamento del servizio si esplica attraverso gli strumenti e le procedure messe in atto da parte dell’Amministrazione comunale attraverso attività di verifica consistenti in controlli tecnici e controlli economico-gestionali.

Ai fini di cui sopra è competente sulle verifiche inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati e pertanto sui controlli tecnici e sull’analisi circa le modalità di regolare conduzione ed espletamento del servizio stesso, il Settore ove è incardinato il Servizio Cultura.

Relativamente alla verifica in materia di livello qualitativo dei servizi offerti e della verifica sugli aspetti economici della gestione è competente il Settore di riferimento.

Nello specifico i controlli economico gestionali si estrinsecano sostanzialmente attraverso la verifica dei documenti e degli indicatori contenuti nei report redatti da parte della Fondazione e indicanti gli specifici risultati sul servizio svolto, con cadenza trimestrale, nonché il rispetto della carta dei servizi.

A tal proposito il report, redatto da parte della Fondazione, deve riportare le informazioni sul raggiungimento degli standard e degli obiettivi relativi agli adempimenti di cui al capitolato d’oneri, oltre a dati di ordine economico, quantitativo e qualitativo sui risultati del servizio svolto, espressi anche attraverso appropriati indicatori di sintesi. Tale report sarà corredato da una relazione adeguatamente motivata e conterrà indicazioni sulle cause degli eventuali scostamenti rilevati e circa le azioni correttive che la Fondazione intende all’uopo intraprendere.

**Art. 17 – Contestazioni, inadempimenti, penali**

Qualora la Fondazione si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l’addebito.

La diffida, da inviarsi mediante posta elettronica o pec, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato, la Fondazione potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento. Ove la Fondazione non provveda entro il termine stabilito il Comune si riserva la facoltà di applicare penali in misura variabile dallo 0,1% al 10% dell’importo netto di affidamento per ogni inadempimento, ritardo, deficienza di servizio.

L’applicazione delle penali e l’addebito di eventuali maggiori oneri verrà effettuata mediante ritenuta dell’importo corrispondente sulle fatture in pagamento. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il Comune di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica.

**Art. 18- Risoluzione del contratto**

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

* per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi, previsti dalla carta dei servizi, e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla Fondazione, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi;
* per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Fondazione;

La risoluzione del contratto comporta l’obbligo per la Fondazione di restituire i beni concessi in utilizzo e fatto salvo il diritto del Comune di Oristano all’eventuale risarcimento del danno subito.

Il contratto potrà essere rettificato/annullato a seguito delle verifiche effettuate dall’ANAC in merito alla sussitenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del d.lgs n.50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs 175/2016.

**Art. 19 - Recesso dall'affidamento**

Il Comune può recedere unilateralmente dal presente affidamento per gravi motivi di pubblico interesse che facciano venir meno ogni ragione di opportunità per la prosecuzione del rapporto o in caso di mancata concessione del finanziamento da parte della RAS ai sensi della L.R. n. 14/2006 art. 21.

La rescissione del contratto comporta l’obbligo per la Fondazione di restituire i beni concessi in utilizzo.

La Fondazione Oristano rinuncia fin d’ora a qualsiasi corrispettivo per il recesso.

**Art. 20 - Revisione del corrispettivo**

Qualora eventuali variazioni nei costi del personale transitato dovessero rendersi necessarie o per l’obbligo di adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia, comporteranno la necessità di definire, in accordo fra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa.

**Art. 21 - Copertura assicurativa**

La Fondazione Oristano è civilmente e penalmente responsabile per qualsiasi danno o inconveniente prodotto a terzi nell’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, per cui il Comune è sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta od indiretta.

La Fondazione ha la responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni arrecati a persone o cose.

A tal fine la Fondazione ha presentato polizza di assicurazione che esonera il Comune di Oristano da ogni responsabilità civile sia per danni che in relazione all’espletamento dei servizi affidati o a cause ad essi connessi, causati al Comune o a terzi, emessa dalla Generali Assicurazione - Agenzia di Oristano - n. 400183227 in data 18.02.2020, con massimali per RCT 1.000.000,00 – RCO 1.000.000,00. La Fondazione si obbliga a presentare nuovo atto di variazione entro 10 giorni dalla scadenza annuale prevista per il 18.02.2021.

La predetta polizza prevede la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni arrecati a persone o cose con massimale fino a € 1.000.000,00 (euro unmilione).

**Articolo 22 - Codice di Comportamento, Patto di integrità e Trattamento dati personali**

La Fondazione Oristano dichiara di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di osservare tutte le norme del Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n. 198 del 10.12.2013 e del Piano Anticorruzione 2020/2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 22.01.2020, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione “Amministrazione Trasparente".

La Fondazione Oristano dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente competente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

L’affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Fondazione Oristano si obbliga inoltre a rispettare il patto di integrità approvato dalla RAS e fatto proprio dal Comune con G.M. n. 21 del 05/02/2018 che viene sottoscritto dalle parti, allegato al presente contratto, consapevole che il mancato rispetto è causa di risoluzione del contratto.

La Fondazione in attuazione della disciplina degli artt. 13 e 14 del “GDPR” autorizza al trattamento dei dati personali, come da apposita informativa che viene allegata al presente atto.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di servizio, il titolare e la Fondazione Oristano provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso la Fondazione Oristano, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di servizio, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Fondazione è l’unica responsabile nei confronti del Comune.

**Art. 23 - Normativa in materia di anticorruzione**

1. L’affidatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.

2. L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel casi di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. L’affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**Art. 24 - Foro competente**

Per ogni controversia in ordine all’interpretazione o all’esecuzione del Contratto la competenza esclusiva è del Foro di Oristano.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma del Dr. Ing. Giuseppe Pinna e del Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n.82/2005 rispettivamente fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Si dà atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l’esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

**Articolo 25**

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Fondazione Oristano.

**Articolo 26**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento al Capitolato Tecnico e alle norme vigenti in materia.

**Art. 27 - Clausola Finale**

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto. Inoltre l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini del rapporto tra le parti, in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

**Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della Fondazione Oristano**

**Dott. Ing. Giuseppe Pinna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**